



Anas SpA Società con Socio Unico  
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587  
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461  
Fax 06 4456224 – 06 4454956 – 06 4454948 – 06 44700852

Condirezione Generale Tecnica

## CDGT / DCECT / VDE / UGR

CONDIREZIONE GENERALE TECNICA  
DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E  
COORDINAMENTO DEL TERRITORIO  
VICE DIREZIONE ESERCIZIO – UNITÀ GESTIONE RETE  
SEZIONE TECNICA CONCESSIONI

Allegati : 4

ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0082481-P del 08/06/2011  
5822125

- Ai **Dirigenti Capi Compartimento della Viabilità ANAS**  
**LORO SEDI**
  - Alla **Direzione Regionale ANAS per le Strade ed Autostrade in Sicilia**  
**PALERMO**
  - Alla **Sezione Compartimentale di**  
**CATANIA**
  - Ai **Dirigenti gli Uffici Speciali ANAS**  
**LORO SEDI**
- e, per conoscenza*
- Ai **Sig.<sup>ri</sup> CONDIRETTORI GENERALI**  
**S E D E**
  - Ai **Sig.<sup>ri</sup> DIRETTORI CENTRALI**  
**S E D E**
  - All' **ISPETTORATO VIGILANZA CONCESSIONI AUTOSTRADALI**  
**S E D E**
  - Alla **SEGRETERIA DEL PRESIDENTE**  
**S E D E**
  - All' **UNITÀ INTERNAL AUDITING**  
**S E D E**
  - AI **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI  
Via Nomentana, 2  
**00161 ROMA RM**
  - AI **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE  
Via Giuseppe CARACI, 36  
**00157 ROMA RM**

### **CIRCOLARE N°: 82481/2011**

Oggetto: **FASCE DI RISPETTO AUTOSTRADALI.**  
**Chiarimenti alla CIRCOLARE ANAS n° 109707 / 2010 del 29.07.2010.**

Classifica: **AG.359**

Protocollo di arrivo n° **CDG-0074943-A** del **24.05.2011**

**SINCERT**

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



  
GC / RM / MA



Anas SpA Società con Socio Unico  
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587  
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461  
Fax 06 4456224 – 06 4454956 – 06 4454948 – 06 44700852

Condirezione Generale Tecnica

CDGT / DCECT / VDE / UGR

CONDIREZIONE GENERALE TECNICA  
DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E  
COORDINAMENTO DEL TERRITORIO  
VICE DIREZIONE ESERCIZIO – UNITÀ GESTIONE RETE  
SEZIONE TECNICA CONCESSIONI

Allegati : 4

ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0082481-P del 08/06/2011  
5822125

- Ai **Dirigenti Capi Compartimento della Viabilità ANAS**  
**LORO SEDI**
  - Alla **Direzione Regionale ANAS per le Strade ed Autostrade in Sicilia**  
**PALERMO**
  - Alla **Sezione Compartimentale di**  
**CATANIA**
  - Ai **Dirigenti gli Uffici Speciali ANAS**  
**LORO SEDI**
- e, per conoscenza*
- Ai **Sig.<sup>ri</sup> CONDIRETTORI GENERALI**  
**S E D E**
  - Ai **Sig.<sup>ri</sup> DIRETTORI CENTRALI**  
**S E D E**
  - All' **ISPETTORATO VIGILANZA CONCESSIONI AUTOSTRADALI**  
**S E D E**
  - Alla **SEGRETERIA DEL PRESIDENTE**  
**S E D E**
  - All' **UNITÀ INTERNAL AUDITING**  
**S E D E**
  - Ai **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI**  
**Via Nomentana, 2**  
**00161 ROMA RM**
  - Ai **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE**  
**Via Giuseppe CARACI, 36**  
**00157 ROMA RM**

**CIRCOLARE N°: 82481 / 2011**

Oggetto: **FASCE DI RISPETTO AUTOSTRADALI.**  
**Chiarimenti alla CIRCOLARE ANAS n° 109707 / 2010 del 29.07.2010.**

Classifica: **AG.359**

Protocollo di arrivo n° **CDG-0074943-A** del **24.05.2011**

**SINCERT**

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



GC / RM / MA

Pagina 1 di 2



Con Circolare n° 109707 / 2010 in data 29.07.2010 questa Condirezione Generale, a seguito dell'abrogazione della Legge 24.07.1961, n° 729 intervenuta con l'art. 24 della Legge n° 133 del 06.08.2008, ha fornito a codesti Uffici periferici chiarimenti in merito alle norme relative all'applicazione delle FASCE DI RISPETTO Autostradali.

Nella predetta Circolare venivano specificate le distanze minime a protezione del nastro autostradale da osservare nell'edificazione sia all'esterno che all'interno del perimetro dei centri abitati (di cui all'art. 19 della Legge 06.08.1967, n. 765) e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione, nonché nella realizzazione di opere non costituenti "edificazione" (CIRCOLARE LL.PP. n° 5980 DEL 30.12.1970), compresa la realizzazione di sottoservizi (acquedotti, fognature, linee di telecomunicazioni, gasdotti, metanodotti, ecc.).

Rilevato che sono pervenute per le vie brevi a questa Condirezione Generale segnalazioni circa la difficoltà di localizzazione dei sottoservizi nel rispetto della distanza di metri 30,00 previsti nella predetta Circolare ANAS, soprattutto nei casi di sottoservizi già presenti nella fascia di rispetto e per i quali occorre effettuare delle modifiche di tracciato o interventi di manutenzione straordinaria sempre nell'ambito della fascia di rispetto autostradale, con nota n° CDG-0021752-P del 14.02.2011 (allegato 1) è stato richiesto al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se il contenuto del punto 7 della Circolare LL.PP. n° 5980 del 30.12.1970 (allegato 2) sia rimasto in vigore anche a seguito dell'abrogazione della Legge 729/1961 con particolare riferimento alla rete autostradale.

Ciò in quanto il punto 7 della predetta Circolare LL.PP.n° 5980/1970 (ISTRUZIONI SULLE DISTANZE DA OSSERVARE NELL'EDIFICAZIONE A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE) specificava che nelle fasce di rispetto "... possono peraltro trovare opportuna collocazione le canalizzazioni dei vari servizi, nel rispetto delle norme vigenti al riguardo; nonché le sistemazioni viarie necessarie per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali nell'arteria principale. ", riportando a titolo esemplificativo un elenco di opere la cui realizzazione risultava ammissibile nella fascia di rispetto stradale.

Con nota n° 2876 in data 18.05.2011 (allegato 3) il predetto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti forniva le necessarie delucidazioni specificando, tra l'altro, che: "... nella fascia di rispetto, tali sottoservizi possono essere installati, sempre ai sensi degli articoli 65 e 66 [Reg. C.d.S.], e quindi attraverso la preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore stradale."

Nella predetta nota il Ministero ha inoltre specificato che "Per quanto riguarda la particolare fattispecie dell'**adeguamento di sottoservizi preesistenti** sia nella fascia di pertinenza sia nella fascia di rispetto, si puntualizza che gli interventi di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria dei sottoservizi esistenti (adeguamenti, ristrutturazioni, rettifiche o razionalizzazioni), pur necessitando di una specifica autorizzazione alla loro esecuzione, non debbano essere assoggettati al rilascio di un nuovo titolo concessorio o autorizzativo."

Tanto premesso, a parziale modifica ed integrazione della Circolare ANAS n°109707/2010, la posa dei sottoservizi è ammessa nella fascia di rispetto delle strade attraverso la preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'ente proprietario o gestore della strada nel rispetto delle prescrizioni tecniche che verranno impartite dallo stesso e riportate nella predetta autorizzazione.

Inoltre, per quanto concerne la particolare fattispecie dei sostegni delle linee elettriche aeree, il Ministero ha ritenuto opportuno puntualizzare la necessità dell'osservanza delle norme contenute al comma 8 dell'art. 66 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada che prevede una distanza dal margine della strada pari all'altezza fuori terra del sostegno più un franco di sicurezza con possibilità di deroga avendo cura, da parte dell'ente gestore della strada, che sia garantita la sicurezza del traffico veicolare mediante l'adozione di appositi accorgimenti che evitino il rischio di interferenza tra eventuali veicoli in svio dalla piattaforma stradale con le opere (sostegni verticali) da realizzare.

Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro della presente per assicurazione di adempimento.

CONDIREZIONE GENERALE TECNICA  
IL CONDIRETTORE GENERALE  
Ing. **Gavino CORATTA**

GC / RM / MA



Anas SpA Società con Socio Unico  
 Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587  
 Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461  
 Fax 06 4456224 – 06 4454956 – 06 4454948 – 06 44700852

**Condirezione Generale Tecnica**

## CDGT / DCECT

CONDIREZIONE GENERALE TECNICA  
 DIREZIONE CENTRALE ESERCIZIO E  
 COORDINAMENTO DEL TERRITORIO  
 VICE DIREZIONE ESERCIZIO – UNITÀ GESTIONE RETE  
 SEZIONE TECNICA CONCESSIONI

Allegati : .....

ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0021752-P del 14/02/2011  
 5494630

- Al' **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI**  
**Via Nomentana, 2**  
**00161 ROMA RM**
  - Al' **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE**  
**Via Giuseppe CARACI, 36**  
**00157 ROMA RM**
- e, per conoscenza:
- All' **ISPETTORATO VIGILANZA**  
**CONCESSIONI AUTOSTRADALI**  
**S E D E**
  - Alla **CONDIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE,**  
**FINANZA E COMMERCIALE**  
**UNITÀ COMMERCIALE**  
**SERVIZIO LICENZE, CONCESSIONI E TRASPORTI ECCEZIONALI**  
**S E D E**
  - Alla **CONDIREZIONE GENERALE LEGALE E PATRIMONIO**  
**DIREZIONE CENTRALE LEGALE E CONTENZIOSO**  
**S E D E**

Oggetto: **FASCE DI RISPETTO AUTOSTRADALI.**  
**Circolare ANAS n° 109707 / 2010 del 29.07.2010.**

Classifica: **AG.359**

Con Circolare n° 109707 / 2010 in data 29.07.2010, inviata anche a codesto Ministero, questa Società, a seguito dell'abrogazione della Legge 24.07.1961, n° 729 intervenuta con l'art. 24 della Legge n° 133 del 06.08.2008, ha fornito ai propri Uffici periferici le norme relative all'applicazione delle FASCE DI RISPETTO Autostradali.

Nella predetta Circolare venivano specificate le distanze minime a protezione del nastro autostradale da osservare nell'edificazione sia all'esterno che all'interno del perimetro dei centri abitati (di cui all'art. 19 della Legge 06.08.1967, n. 765) e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione, nonché nella realizzazione di opere non costituenti "edificazione" (CIRCOLARE LL.PP. N° 5980 DEL 30.12.1970), compresa la realizzazione di sottoservizi (acquedotti, fognature, linee di telecomunicazioni, gasdotti, metanodotti, ecc.).

**SINCERT**



GC / RDP / CB



Il punto 7 della Circolare LL.PP. n° 5980 del 30.12.1970 (ISTRUZIONI SULLE DISTANZE DA OSSERVARE NELL'EDIFICAZIONE A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE) specifica che nelle fasce di rispetto "... possono peraltro trovare opportuna collocazione le canalizzazioni dei vari servizi, nel rispetto delle norme vigenti al riguardo; nonché le sistemazioni viarie necessarie per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali nell'arteria principale. ", riportando a titolo esemplificativo un elenco di opere la cui realizzazione risulta ammissibile nella fascia di rispetto stradale.

Rilevato che sono pervenute per le vie brevi a questa Condirezione Generale segnalazioni circa la difficoltà di localizzazione dei sottoservizi nel rispetto della distanza di metri 30,00 previsti nella predetta Circolare ANAS, soprattutto nei casi di sottoservizi già presenti nella fascia di rispetto e per i quali occorre effettuare delle modifiche di tracciato o interventi di manutenzione straordinaria sempre nell'ambito della fascia di rispetto autostradale, si chiede a codesto Ministero se il contenuto del punto 7 della Circolare LL.PP. n° 5980/1970 sia rimasto in vigore anche a seguito dell'abrogazione della Legge 729/1961 con particolare riferimento alla rete autostradale.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro stante la necessità di fornire agli Uffici periferici di questa Società le necessarie delucidazioni per la definizione delle pratiche al momento giacenti in quanto in corso d'istruttoria.

**CONDIREZIONE GENERALE TECNICA**  
**IL CONDIRETTORE GENERALE**  
**Ing. Gavino CORATZA**

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**  
**Direzione generale circolazione e traffico**

**Circolare 30 dicembre 1970, n.5980.**

---

**ISTRUZIONI SULLE DISTANZE DA OSSERVARE NELL'EDIFICAZIONE A  
PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE.**

Il decreto ministeriale 1-4-1968, n.1404, dando esecuzione all'art.19 della legge 6-8-1967, n.765, ha stabilito le distanze minime da osservare nell'edificazione a protezione del nastro stradale.

Allo scopo di assicurare un'applicazione corretta ed uniforme delle disposizioni del decreto - entrato in vigore il 3 aprile 1968 - e per eliminare le perplessità e le difficoltà interpretative prospettate dai comuni, dagli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade, nonché dagli uffici decentrati e periferici di questo Ministero, si ritiene opportuno illustrare, con la presente circolare, la nuova normativa.

1. - E' da premettere, innanzitutto, che l'art.19 della legge n.765 ha finalità essenzialmente urbanistiche. Per assicurare migliori condizioni per lo svolgimento del traffico e per evitare le diseconomie e gli altri numerosi e gravi inconvenienti in passato verificatisi per l'addensarsi lungo il nastro stradale degli edifici, detto articolo ha stabilito la necessità di distanziare congruamente, fuori del perimetro del centro abitato, l'edificazione dalle strade, in rapporto alla natura ed alle caratteristiche delle strade stesse.

L'art.19 della legge n.765, pertanto, non abroga o modifica precedenti disposizioni riguardanti altri aspetti della disciplina dell'uso delle strade, ovvero norme relative alle opere da realizzare od alle attività da svolgere lungo le strade stesse: le quali, pertanto, rimangono pienamente in vigore. In particolare, rimangono ferme le disposizioni concernenti le aperture di accessi o la creazione di diramazioni dalle strade, quelle relative alla costruzione di manufatti in adiacenza alle strade stesse, e tutte le altre - che non stabiliscano distanze per l'edificazione fuori dei centri abitati - contenute nel testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione (R.D.1740/33).

Nessuna innovazione apporta la nuova normativa neppure per ciò che concerne i controlli e la vigilanza sulle strade (autorizzazioni, interventi repressivi, ecc.) che restano di competenza dell'A.N.A.S e degli altri enti proprietari o concessionari di strade, secondo le vigenti disposizioni.

2. - Per quanto riguarda l'applicazione della normativa di cui all'art.19 della legge n.765 ed al decreto interministeriale 1-4-1968, n.1404, non vi è dubbio che la relativa competenza spetta istituzionalmente ai comuni, i quali, in occasione della presentazione delle domande di licenza edilizia, debbano esaminare i progetti anche in rapporto all'osservanza delle distanze dalle strade nell'ambito del territorio comunale; e, conseguentemente, rilasciare l'autorizzazione a costruire quando tali distanze risultino rispettate e negarla in caso contrario. Ai comuni spetta inoltre, a termini dell'art.32, legge unica 17-8-1942, n.1150, la vigilanza sulle costruzioni anche per assicurarne la rispondenza alle norme dell'art.19; e ad essi restano, pertanto, affidati i poteri di intervento repressivo (sospensione e demolizione) connessi con l'eventuale inosservanza della normativa a protezione delle strade.

Pur se la competenza in ordine all'applicazione dell'art.19 spetta istituzionalmente - sotto il profilo urbanistico - ai comuni nell'ambito del territorio comunale, gli enti proprietari e concessionari di strade non possono restare inerti di fronte ad eventuali violazioni della

normativa di cui trattasi; ma debbono intervenire, sia con i poteri loro attribuiti dalle vigenti disposizioni - che restano salvi - sia segnalando tempestivamente ai comuni gli abusi commessi da privati, per l'intervento di competenza, ovvero segnalando a questo Ministero i casi di inerzia comunale nei confronti degli abusi in parola e le licenze rilasciate illegittimamente, per i provvedimenti repressivi di competenza.

In particolare si fa presente che restano in vigore gli artt. 1, 4, 5 e 6 del Regio decreto 8-12-1933, n.1740, nonché l'art.20 dello stesso Regio decreto che prevede anche la possibilità per il prefetto di ordinare d'ufficio il ripristino dello stato dei luoghi, sentito il capo compartimentale dell'A.N.A.S., quando trattasi di strade statali e dell'ingegnere capo del genio civile negli altri casi.

Si richiama, inoltre, l'art.10 della legge n.765 che stabilisce al comma ottavo l'obbligo per il comune di dare notizia al pubblico dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia e, al successivo comma nono, che "chiunque" può ricorrere contro detto rilascio <<in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi e dei regolamenti o con le prescrizioni di piano...>>.

Questo Ministero ritiene che, per una corretta applicazione della norma, ad evitare, tra l'altro, contestazioni da parte degli enti proprietari di strade, sia opportuno che i comuni - in occasione della presentazione di progetti edilizi per il rilascio della licenza di costruzione - chiedano all'A.N.A.S. ed agli altri enti proprietari delle strade di precisare la linea di limite della sede stradale, così come definita dall'art.2 del decreto interministeriale 1-4-1968, n.1404.

Tale indicazione dovrebbe essere fornita entro un breve termine non superiore, comunque, a quindici giorni.

3. - L'art.19 della legge n.765, stabilisce che le distanze di cui trattasi debbono essere osservate, nella edificazione <<fuori del perimetro dei centri abitati>>.

E' stato chiesto, in proposito, se, con tale espressione la legge abbia inteso riferirsi alla situazione di fatto dell'abitato ovvero se il perimetro in parola debba essere quello definito dai comuni a norma dell'art.17, comma primo, della stessa legge n.765.

E' da osservare, al riguardo, che la circolare ministeriale n.3210 del 28-10-1967, ha precisato i criteri - desunti dalla normativa vigente o dalla giurisprudenza - in base ai quali i comuni debbono effettuare la perimetrazione dei centri abitati: criteri che vengono confermati con le presenti istruzioni .

Ogni definizione del perimetro di cui trattasi, non effettuata sulla base dei detti criteri, sarebbe contraria alla lettera ed allo spirito della legge n.765 e risulterebbe pertanto illegittima; cosicché non sembra possa sussistere alcuna diversità tra "centro abitato" definito ai fini dell'art.17, ovvero individuato per l'applicazione del disposto dell'art.19, e situazione di fatto degli insediamenti aventi le caratteristiche indicate nella circolare 28-10-1967.

In ogni caso, poiché la definizione del perimetro del centro abitato è effettuata dal comune, sentiti i pareri della sezione urbanistica e della sovrintendenza, sarà necessario fare esplicita menzione, nella relativa delibera - che deve riportare la approvazione della G.P.A. - di tale parere, motivando adeguatamente l'eventuale difformità dalle indicazioni di detti uffici.

Infine si fa presente che restano salve le altre disposizioni vigenti in materia, tra le quali l'art.4 della legge 7-2-1961, n.59; e che, pertanto, nei comuni che non abbiano provveduto alla perimetrazione del centro abitato o che abbiano determinato in modo non corretto tale perimetrazione (e che siano sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati) dovrà essere considerata come inclusa nel centro abitato, a tutti gli effetti, la traversa interna formalmente delimitata ai sensi del comma secondo del menzionato art.4.

4. - Il decreto ministeriale n.1404 dell'1-4-1968 precisa che le distanze dell'edificazione a protezione del nastro stradale vanno osservate non solo fuori del perimetro dei centri

abitati, ma anche fuori degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione.

Il riferimento agli strumenti urbanistici è apparso indispensabile per assicurare la possibilità di una corretta formazione di detti strumenti; poiché è nell'ambito di questi che vanno definite le funzioni dei vari tracciati stradali, e, conseguentemente, le loro caratteristiche tecniche, ivi comprese le distanze dell'edificazione.

In sede di pianificazione urbanistica, è necessario porre ogni cura per assicurare un corretto inserimento delle arterie di traffico nell'organismo urbano, prevedendo, perciò, distanze anche superiori a quelle stabilite dal decreto - le quali sono, infatti, "distanze minime" - ogni qualvolta ciò risulti necessario.

Pertanto - considerato che la "ratio" dell'art.19 della legge n.765 è quella di salvaguardare il traffico extraurbano - in sede di formazione degli strumenti urbanistici potranno essere variate ed eventualmente diminuite le distanze di cui trattasi soltanto in rapporto alle funzioni attribuite alle strade da detti strumenti, compatibilmente con l'assetto previsto per la struttura urbana. Ad esempio, distanze inferiori potranno essere ritenute ammissibili nei casi in cui un tracciato stradale sia destinato al traffico interno di un nuovo insediamento; mentre dovranno essere osservate le disposizioni del decreto n.1404 qualora la strada, pur attraversando lo insediamento di piano regolatore, abbia funzione di collegamento tra due comuni o tra frazioni di uno stesso comune.

Sempre a scopo esemplificativo, si fa presente che una riduzione della distanza potrà risultare ammissibile per talune strade provinciali e comunali, in quanto queste siano destinate al traffico interno; od anche per eventuali tronchi di strade statali che il piano destini al traffico locale, sempreché le previsioni del piano stesso comportino la realizzazione di nuove arterie per il traffico veloce e di transito.

Ovviamente, qualsiasi autorizzazione a costruire fuori dei centri abitati a distanze inferiori a quelle stabilite dal decreto potrà essere rilasciata solo dopo la definitiva approvazione del piano regolatore e del programma di fabbricazione, e di norma, dopo la realizzazione dei nuovi tronchi viari in sostituzione di quelli declassificati negli strumenti urbanistici.

Per evitare perplessità ed incertezze nell'applicazione del disposto dell'art.19, appare opportuno che i comuni, nel redigere i piani regolatori o i programmi di fabbricazione, indichino le zone incluse nel centro abitato e quelle previste per gli insediamenti di cui all'art.1 del decreto interministeriale n.1404 in data 1-4-1968 nonché quelle che, pur consentendo una certa edificabilità, non abbiano tali caratteristiche. E' da rilevare, infatti, che sia le zone rurali, sia quelle destinate alla residenza con edilizia di tipo rado, non possono considerarsi come "insediamenti" anche se concorrono ad assorbire una aliquota dell'espansione edilizia: cosicché in tali zone dovrà trovare integrale applicazione la normativa in parola.

Anche per i piani vigenti, le distanze stradali dovranno essere osservate nelle zone sopraindicate (zone rurali, insediamenti con edilizia di tipo rado, ecc.): ed è da raccomandare, per una applicazione della norma agevole e sicura, che i comuni indichino le zone da considerare centro urbano facendo eventualmente proposte in tale senso alle sezioni urbanistiche.

5. - Per quanto riguarda, in particolare, le autostrade, sono necessarie alcune considerazioni.

Come è noto, l'art.9 della legge 24-7-1961, n.729, stabilisce in 25 metri, dal limite della zona di occupazione, la distanza minima da osservare per la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di edifici e manufatti di qualsiasi specie e in qualsiasi parte del territorio, senza, cioè, distinzione, tra centro abitato e zone esterne a questo.

Tale disposizione, peraltro, non si applica alle autostrade costruite prima dell'entrata in vigore della legge n.729, in base a leggi che non prevedevano alcun distanziamento dell'edificazione. Poiché l'art.19 della legge n.765 e le disposizioni del decreto



interministeriale n.1404, trovano applicazione - anche per quanto riguarda l'edificazione lungo ogni tipo di autostrada - solo al di fuori del centro abitato, resta valido il menzionato art.9 della legge n.729 per ciò che concerne la costruzione di edifici e manufatti lungo i tracciati autostradali che si svolgono all'interno dei centri abitati.

Ciò stante, non vi è dubbio che, almeno per quanto attiene alle autostrade realizzate sulla base della legge del 1961, non solo non può essere consentita, nel centro abitato, alcuna costruzione a distanza inferiore a metri 25 (salvo le deroghe da concedere da parte dell'A.N.A.S.), ma non è neppure ammissibile, in sede di formazione dei piani regolatori, prevedere la costruzione di edifici o manufatti, nell'ambito dei nuovi insediamenti, senza la osservanza della menzionata distanza.

Comunque - a prescindere dalle disposizioni di legge - è da far presente l'assoluta necessità di evitare l'addensamento della edilizia lungo le autostrade: ciò che può ottenersi prevedendo nei piani regolatori e nei programmi di fabbricazione ampie fasce di rispetto lungo l'intero tracciato autostradale interessante il territorio comunale.

6. - Si ritiene di dover chiarire - per una corretta applicazione delle norme di legge in questione - il significato delle espressioni "edificazione" e "manufatto", usate in diversi provvedimenti legislativi concernenti la tutela delle strade.

Invero, il termine "manufatto" comprende qualsiasi costruzione realizzata dall'uomo; mentre il termine "edificazione" indica, più propriamente, le costruzioni aventi forma e funzione di "edifici".

Tuttavia, ai fini della presente circolare, senza approfondire l'esame del significato delle due espressioni, appare sufficiente far presente che l'art.19 della legge n.765 parla unicamente di "edificazione", cosicché la terminologia in questione non può creare dubbi di sorta, per ciò che concerne l'applicazione della normativa riguardante le distanze dal nastro stradale. E' solo da precisare che "l'edificazione" consiste essenzialmente nella esecuzione di "edifici" di qualsiasi grandezza, forma e destinazione; e che tali edifici possono essere realizzati con i sistemi tradizionali (muratura) ovvero con tecniche più moderne, quale ad esempio la prefabbricazione.

In relazione a specifici quesiti rivolti a questo Ministero si deve precisare, infine, che debbono osservare le distanze indicate nel decreto ministeriale n.1404 anche gli "edifici" prefabbricati smontabili che non necessitano di vere e proprie fondazioni; a meno che, per la loro natura, non si tratti di opere che non possano considerarsi stabili o permanenti.

E' infine da far presente, anche in riferimento a quanto chiarito al punto 1, che restano ferme le altre disposizioni poste a tutela delle strade e della circolazione - e che non concernono l'edificazione - con particolare riguardo al Regio decreto 8-12- 1933, n.1740, che contiene l'elenco dei manufatti e delle attività che sono vietati ovvero soggetti ad autorizzazione o concessione da parte dell'amministrazione.

7. - Appare opportuno chiarire, anche in relazione a taluni quesiti, la questione riguardante l'ammissibilità della realizzazione di opere varie nelle fasce a protezione del nastro stradale.

In linea di massima - e salvo ad esaminare singoli casi che presentino aspetti particolari - questo Ministero è dell'avviso che in dette fasce - da considerare come vere e proprie zone di rispetto - sia unicamente consentita la realizzazione di opere a servizio della strada con esclusione di quelle aventi carattere di edificazione, quali: alberghi e motel, ristoranti, stazioni di servizio che svolgono una attività diversa da quella del soccorso immediato, ecc.; ferme restando, ovviamente, le disposizioni vigenti specificamente dirette a disciplinare le singole opere. Nelle aree di che trattasi, possono peraltro trovare opportuna collocazione le canalizzazioni dei vari servizi, nel rispetto delle norme vigenti al riguardo; nonché le sistemazioni viarie necessarie per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali nell'arteria principale.

A titolo esemplificativo possono così elencarsi le opere, la cui realizzazione è ammissibile

nelle fasce di rispetto stradale:

- parcheggi scoperti, sempreché non comportino la costruzione di edifici;
- distributori di carburanti con i relativi accessori, per il soccorso immediato degli utenti della strada;
- cabine di distribuzione elettrica;
- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- reti idriche;
- reti fognanti;
- canalizzazioni irrigue;
- pozzi;
- metanodotti, gasdotti, ecc.;
- recinzioni in muratura - che a norma dell'art.878 del codice civile non abbiano un'altezza superiore ai 3 metri - in rete metallica, nonché siepi, a delimitazione del confine di proprietà, con l'avvertenza che per le recinzioni in muratura si applicano le disposizioni dell'art.1 del Regio decreto 8-12-1933, n.1740;
- strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori della fascia di rispetto stradale; strade di raccordo dei vari sbocchi viari; strade a servizio delle opere consentite in detta fascia.

I sostegni di linee elettriche non sono soggetti alla normativa stabilita dal decreto interministeriale n.1404, in quanto trovano la loro disciplina specifica nel decreto del Presidente della Repubblica 21-6-1968, n.1062.

8. - Circa l'ammissibilità di realizzare costruzioni lungo le autostrade, è necessario far riferimento alle particolari caratteristiche di tali opere sia per ciò che concerne la struttura, sia per quanto riguarda il particolare regime al quale esse sono sottoposte. Le autostrade, infatti, sono costituite non solo dal nastro viabile, ma anche dai servizi e dalle altre pertinenze in genere (ad esempio: fabbricati di stazione, fabbricati di manutenzione, fabbricati delle aree di servizio, ecc.) e sono realizzate sulla base di progetti unitari - e di loro eventuali varianti - che prevedono anche la costruzione di detti servizi e pertinenze. All'atto dell'approvazione di tali progetti, pertanto, potranno essere stabilite, non solo per i manufatti, ma anche per l'edificazione, distanze inferiori a quelle indicate nel decreto ministeriale n.1404.

L'obbligo di osservare le distanze prescritte riguarda, pertanto, l'edificazione non prevista nel progetto dell'autostrada ed, ovviamente, quella realizzata da privati o da enti al di fuori della proprietà autostradale, e non gli edifici che costituiscono essi stessi opere autostradali o comunque pertinenze dell'autostrada.

Per quanto riguarda i "manufatti" - e cioè le opere che non possono considerarsi edifici nel senso sopra illustrato - vale quanto si è detto per le strade ordinarie. Pertanto le canalizzazioni dei servizi, i sostegni telefonici o telegrafici, i relativi piccoli impianti di controllo o distribuzione, ecc., possono essere realizzati - col rispetto della normativa specifica - anche nell'ambito dell'area di rispetto autostradale.

9. - E' sorta questione se siano ammissibili deroghe all'osservanza della normativa di cui trattasi, ed in particolare se possano essere autorizzati ampliamenti di edifici esistenti ed ubicati a distanza inferiore a quella stabilita, per le varie classi di strade, dal decreto n.1404.

Al riguardo, è appena il caso di precisare che l'art.19 della legge n.765 prevede la fissazione di "distanze minime" da osservare nell'edificazione. Il testo della norma citata, pertanto, è chiaramente nel senso che nessuna deroga può essere consentita, per l'edificazione, all'osservanza delle distanze a protezione del nastro stradale.

Lo stesso art.19 esclude l'ammissibilità di ampliamenti delle costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto; e ciò sia in rapporto al primo comma la cui "ratio" è quella di lasciare libere da qualsiasi edificazione dette fasce, e pertanto anche dalla edificazione che viene

realizzata in aggiunta a quella esistente; e sia argomentando in relazione al disposto del terzo comma che - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n.765 e l'emanazione del decreto n.1404 - stabilisce il divieto di "costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti".

Pertanto, in ordine agli edifici esistenti nelle fasce di rispetto, debbono ritenersi ammissibili soltanto i lavori aventi carattere manutentorio, con esclusione di ogni modificazione o aggiunta.

10. - Si deve far presente, infine, che le distanze a protezione del nastro stradale debbono essere osservate nei confronti di tutte le strade ad eccezione soltanto di quelle vicinali o di bonifica; e pertanto, esse vanno osservate anche nella eventualità che una strada appartenente ad una delle quattro classi indicate nel decreto n.1404 non sia allo stato percorribile da autoveicoli a causa, ad esempio, dell'andamento altimetrico del tracciato, della sommaria sistemazione del fondo, ecc.

Per quanto riguarda le disposizioni relative agli incroci ed alle biforcazioni, si fa presente che, qualora delle strade intersecantisi, una soltanto appartenga ad una delle classi indicate nel decreto n.1404, l'edificazione deve osservare le distanze stabilite esclusivamente lungo la strada per la quale è prevista la protezione, senza, perciò, tener conto delle particolari disposizioni stabilite per gli incroci.



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
 DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI



ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0074943-A del 24/05/2011  
 5781484

01/06/2011 *fp*

All' ANAS S.p.A.  
 Condirezione Generale Tecnica  
 Via Monzambano, 10  
 00185 Roma

e p.c. All'ANAS S.p.A.  
 Ispettorato Vigilanza Concessioni  
 Autostradali  
 Via Po, 19  
 00198 - Roma

Condirezione Generale  
 Amministrazione, Finanza e  
 Commerciale  
 Via Monzambano, 10  
 00185 Roma

Condirezione Generale Legale e  
 Patrimonio  
 Via Monzambano, 10  
 00185 Roma

*b* // Oggetto: sottoservizi in fasce di pertinenza e di rispetto autostradali

Queste Direzioni Generali, a seguito dell'abrogazione della L.729/61, hanno ritenuto di dover effettuare una **rilettura integrale dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento sulle fasce di rispetto**, non limitata all'ambito autostradale, al fine di valutare l'applicabilità delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di attuazione, nonché di analizzarne il possibile conseguente impatto ed infine di proporre le eventuali modifiche normative.

*fp*

+  
*ICE*

Nell'incontro del 4 marzo u.s. organizzato sul tema in oggetto presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, queste Direzioni Generali hanno espresso la loro ferma intenzione di procedere in tal senso.

Tale generale ed esaustiva analisi delle norme sulle fasce di rispetto stradali, per le forti interrelazioni con altre norme di settore (urbanistiche, acustiche, impiantistiche, ...), richiede un ampio dibattito e confronto con le altre Direzioni di questo Ministero, con altre Amministrazioni centrali, con gli Enti Locali, e con gli Enti gestori di strade, e quindi richiede tempi lunghi per la completa definizione.

Pertanto queste Direzioni Generali ritengono di doversi limitare, in questa sede, a **risolvere prioritariamente la problematica relativa ai sottoservizi**, di più immediato ed urgente interesse di codesta Condirezione, evidenziata nella nota n. 21752 del 14.02.11, che si riscontra con la presente, in base alle risultanze dei diversi incontri, ultimo in ordine di tempo svoltosi il 04.04.11.

**Le norme di riferimento relative al passaggio dei sottoservizi** (v. artt. 25-28 del Codice della Strada artt. 65-69 del Regolamento), sia nel caso di attraversamenti sia in caso di parallelismi, sia per linee interratoe sia aeree, **sono distinte e separate dalle norme sulle fasce di rispetto** (disciplinate dagli articoli 16, 17 e 18 del Codice della Strada e 26, 27 e 28 del Regolamento).

I vincoli che, principalmente per ragioni di sicurezza della circolazione, sono imposti nelle fasce di rispetto riguardano l'apertura di fossi, canali, scavi, la costruzione, ricostruzione, l'ampliamento di edificazioni, o la piantumazione di siepi o alberi, e devono intendersi applicati, in base alla definizione di fascia di rispetto, sulla proprietà privata oltre il confine stradale. Tali vincoli devono intendersi applicabili, a maggior ragione, all'interno del confine stradale in capo all'ente gestore, che può realizzare quelle opere ed installazioni soltanto quali pertinenze di esercizio o di servizio della strada, ovvero se strettamente necessarie alla funzionalità della stessa, avendo cura di posizionarle nella sede più opportuna e sicura, ed eventualmente proteggerle con idonei dispositivi di sicurezza.

**La norma primaria relativa al passaggio dei sottoservizi è costituita dall'art. 25 del Codice della Strada**, di carattere generale, in quanto comprende gli attraversamenti e l'uso della sede stradale con diverse tipologie di interferenze ed elementi (ad esempio corsi d'acqua, linee ferroviarie, sottoservizi, cassonetti per rifiuti, ecc.), che possano comunque interessare la proprietà stradale. In relazione alla portata generale della norma, il c. 2 prevede che "le concessioni sono rilasciate solo in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26".



L'ambito di applicazione dell'art. 25 del Codice della Strada è relativo agli "attraversamenti ed uso della sede stradale" mentre il relativo art. 65 del Regolamento, opera una distinzione tra attraversamenti trasversali ed occupazioni longitudinali, individuando per queste ultime la possibilità di posizionamento **anche nelle fasce di rispetto e quindi anche all'esterno della sede stradale** (art. 25, c.1 lett. a-b).

La richiesta di codesta Condirezione, che si riscontra con questa nota, riguarda implicitamente le sole occupazioni longitudinali.

Le occupazioni longitudinali sono disciplinate dall'art. 66 (c. 7) del Regolamento che prevede che "le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative" e dall'art. 66 (c. 8) che prevede che "le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale...".

Pertanto con tale disposizione il legislatore ha inteso che **tali sottoservizi**, realizzati da enti pubblici o privati, ma comunque **di interesse ed utilità generali e collettivi**, dovessero essere **disciplinati in modo sostanzialmente diverso** dalle opere da realizzarsi in fregio alle strade da parte di **soggetti privati nell'interesse privato e particolare**, e pertanto dovessero essere ubicati preferibilmente nella fascia di pertinenza.

Le disposizioni in materia fissate dal Codice della Strada e del Regolamento sono di validità generale, per l'ambito urbano ed extraurbano, e per tutte le tipologie di strade.

A tale proposito si richiama la Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 03.03.99 relativa alla "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici" che fornisce a Comuni, Province, Anas ed altri Enti proprietari e/o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, **in ambito urbano**, le linee guida per la posa degli impianti sotterranei da parte delle Aziende e delle Imprese erogatrici dei servizi.

L'obiettivo primario della Direttiva "è quello di razionalizzare l'impiego del sottosuolo in modo da favorire il coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere, facilitando la necessaria tempestività degli interventi stessi al fine di consentire, nel contempo, la regolare agibilità del traffico ed evitare, per quanto possibile, il disagio alla popolazione dell'area interessata ai lavori ed alle attività commerciali ivi esistenti".

Appare pertanto evidente, anche in considerazione dell'ambito di detta circolare, che la problematica relativa ai sottoservizi sia maggiormente avvertita e quindi esaminata e regolamentata



relativamente al solo ambito urbano, nel quale devono essere parimenti tutelate le esigenze sia dell'infrastruttura sia della popolazione.

Per quanto riguarda **l'ambito extraurbano e quello delle autostrade in particolare, l'esigenza di consentire il passaggio di sottoservizi nella sede stradale, deve essere temperata con l'esigenza primaria di tutela dell'infrastruttura stradale** e, pertanto la locuzione "*sempre che non siano possibili soluzioni alternative*", contenuta nel c. 7 dell'art. 66, deve intendersi come la **necessità di valutare preventivamente la possibilità di collocazione dei sottoservizi all'esterno della sede stradale e quindi nella fascia di rispetto.**

La norma transitoria contenuta nell'art. 234 del Codice della Strada, che rinvia alle norme previgenti sulle fasce di rispetto, e quindi in particolare per il settore autostradale alla L.729/61, ha comportato problematiche di attuazione nella disciplina dei sottoservizi, che sono stati regolati, fino all'abrogazione della citata legge 729/61, sia dal suo art. 9, sia dall'art. 25 del Codice e dai relativi artt. 65 e 66 del Regolamento.

Infatti poiché l'art. 9 della citata legge 729 da un lato imponeva il divieto di "*costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa*", fatto salvo l'istituto della deroga, e dall'altro specificava che tali disposizioni "*non si applicano agli impianti di telecomunicazioni*", tale norma si è sempre applicata anche ai sottoservizi.

La L. 729/61, in virtù del fatto che costituisse norma di settore autostradale, prevalente sul concetto cronologico rispetto al Codice della Strada, ha mantenuto la sua validità, anche per la disciplina dei sottoservizi. Al momento attuale, o meglio ad avvenuta abrogazione della legge 729/61, si ritiene che la disciplina dei sottoservizi sia regolata dalle disposizioni del Codice e del Regolamento.

Pertanto queste Direzioni Generali ritengono che **ai sottoservizi realizzati nella fascia di pertinenza stradale o in fascia di rispetto, sia trasversali sia longitudinali, sia interrati sia aerei, debbano essere applicate le disposizioni degli art. 25, 26, 27, 28 del Codice della Strada e delle relative norme regolamentari.**

Di conseguenza nella **fascia di pertinenza**, le occupazioni, sia aeree sia interrate, possono essere concesse dall'ente proprietario/gestore, nel rispetto dei vincoli dettati dagli articoli 65 e 66 del Regolamento ed alle condizioni imposte nel relativo atto di concessione, mentre, nella **fascia di rispetto**, tali sottoservizi possono essere installati, sempre ai sensi degli articoli 65 e 66, e quindi attraverso la preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore stradale.

Per i sottoservizi da realizzare nelle fasce di pertinenza, la valutazione tecnica e le prescrizioni realizzative sono fissate dall'ente proprietario o gestore della strada, nell'eventuale atto concessorio rilasciato ai sensi degli art. 25 e seguenti del Codice, che dovrà valutare, di volta in volta, la possibilità di concedere il predetto titolo concessorio:

- in funzione delle pluralità di richieste che possono essere formulate da terzi per l'uso della fascia di pertinenza, al fine di ottimizzare l'uso di una risorsa (la fascia di pertinenza) che può non essere sufficiente per le richieste di tutti i soggetti interessati;
- allo scopo di preservare, senza aggravii di oneri per la collettività e per l'ente gestore, le esigenze di un eventuale futuro adeguamento o ampliamento dell'infrastruttura stradale.

Per quanto riguarda la particolare fattispecie dell'**adeguamento di sottoservizi preesistenti** sia nella fascia di pertinenza sia nella fascia di rispetto, si puntualizza che gli interventi di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria dei sottoservizi esistenti (adeguamenti, ristrutturazioni, rettifiche o razionalizzazioni), pur necessitando di una specifica autorizzazione alla loro esecuzione, non debbano essere assoggettati al rilascio di un nuovo titolo concessorio o autorizzativo.


Per quanto riguarda l'ulteriore fattispecie dei **sostegni verticali delle linee aeree**, si ritiene di dover puntualizzare che il rispetto delle prescrizioni contenute nelle eventuali e complementari norme di settore (nel caso specifico delle linee elettriche costituite dal D.M. 21.03.88 n. 449), ai sensi di quanto previsto dal c. 8 dell'art. 66 del Regolamento, deve intendersi come condizione necessaria ma non sufficiente. Pertanto, nel caso di sostegni verticali di altezza maggiore di 15 metri il soddisfacimento del requisito (in riferimento al p. 2.1.07, comma d), del decreto interministeriale 21.03.88, n. 449, che ha stabilito in 15 metri la distanza dal confine autostradale), risulta in contrasto e quindi non vincolante con la norma (successiva e di rango superiore) contenuta nel c. 8 dell'art. 66 del Regolamento, in cui peraltro il distanziamento minimo del sostegno verticale, pari alla sua altezza più un franco di sicurezza, è correttamente calcolato a partire dal margine stradale (non dal confine, come indicato nel D.M. 449/88). Da tale prescrizione si può derogare ai sensi del secondo capoverso del c. 8 citato avendo cura, da parte dell'ente gestore della strada, che sia garantita la sicurezza del traffico veicolare tramite l'adozione di appositi accorgimenti che evitino il rischio di interferenza tra eventuali veicoli in svio dalla piattaforma stradale con le opere (sostegni verticali) da realizzare.

In base alle considerazioni esposte, a parere delle scriventi Direzioni, non risulta significativo esprimersi sulla validità della circolare LL.PP. n. 5980 del 30.12.70 "Istruzioni sulle



distanze da osservare nell'edificazione a protezione del nastro stradale", che peraltro non deve essere posta in relazione con l'abrogazione della L. 729/61. In ogni caso il contenuto di detta circolare, ed in particolare il suo p. 7, in riferimento alla possibilità di installazione dei sottoservizi nelle fasce di rispetto, risulta perfettamente in linea con la sopra esposta lettura delle norme di riferimento.

Il Direttore Generale  
per le Infrastrutture Stradali  
(Dott.ssa Barbara Marinali)



Il Direttore Generale  
per la Sicurezza Stradale  
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)

